

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 29 dicembre 2006

Definizione delle modalita' tecniche e operative di interscambio dati e cooperazione operativa per l'aggiornamento del catasto nell'ambito delle dichiarazioni per i contribuiti agricoli, ai sensi dell'articolo 2, comma 35, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

Capo I

Adempimenti a regime

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente «Riforma dell'organizzazione del governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 64 che ha istituito l'Agenzia del territorio;

Visto lo Statuto dell'Agenzia del territorio deliberato dal Comitato direttivo del 13 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 193 del 21 agosto 2001;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, emanato dal Ministro delle finanze, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli 62, 63, 64 e 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, concernente il «Regolamento recante norme per l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale», e successive modificazioni;

Visto l'art. 2, comma 35, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2006, n. 286, che ha previsto l'emanazione di un provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, da adottare, sentita l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura AGEA, per definire le modalita' tecniche ed operative di interscambio dati e cooperazione operativa per l'aggiornamento del Catasto nell'ambito delle dichiarazioni per i contribuiti agricoli;

Sentita l'AGEA che ha espresso il proprio parere favorevole in data 29 dicembre 2006, prot. n. 23589/UM;

Determina:

Art. 1.

Informazioni sulla qualita' delle colture

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, le dichiarazioni relative all'uso del suolo sulle singole particelle catastali rese dai soggetti interessati nell'ambito degli adempimenti dichiarativi presentati agli organismi pagatori - riconosciuti ai fini dell'erogazione dei contributi agricoli, previsti dal regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio, del 29 settembre 2003, e dal regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004 - devono contenere anche le seguenti informazioni:

a) identificativi catastali delle particelle oggetto di aggiornamento (provincia, comune amministrativo, comune catastale, sezione, foglio e particella);

b) coltura dichiarata, ai fini della corresponsione dei contributi agricoli e coltura catastale dichiarata corrispondente, per ogni particella o sua porzione; indicazione dell'eventuale avvicendamento nell'ambito di un ciclo colturale di seminativi ovvero di colture ortive;

c) indicazione se trattasi di utilizzazione completa della particella;

d) informazione sulla potenzialita' di irrigazione della particella;

e) superficie della coltura, per ogni singolo utilizzo dichiarato, espressa in ettari e are;

f) generalita' del soggetto dichiarante (cognome, nome, codice fiscale, luogo e data di nascita, indirizzo) con l'informazione se e' un titolare di diritto reale ovvero conduttore del fondo e corrispondente atto registrato;

g) dichiarazione di conformita' dell'intestazione catastale; qualora la ditta catastale non sia corrispondente, il dichiarante deve fornire le generalita' dei titolari (codice fiscale) di diritti reali sulla particella.

2. Le informazioni di cui al comma 1 devono essere rese dai soggetti interessati, qualora intervengano variazioni di carattere colturale, aventi valenza catastale.

3. L'AGEA, sulla base dei contenuti delle dichiarazioni di cui al comma 1, datate e protocollate, predispone per ogni particella una proposta di aggiornamento della banca dati catastale, redatta ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, secondo le specifiche tecniche e i tracciati record condivisi con l'Agenzia del territorio, con procedure gestionali realizzate dall'AGEA e certificate dall'Agenzia del territorio. Nel caso di piu' dichiarazioni per la stessa particella la proposta di aggiornamento non contiene i dati di protocollazione.

4. L'AGEA, ai sensi dell'art. 2, comma 33, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2006, n. 286, provvede a far sottoscrivere al dichiarante la proposta di aggiornamento, che, in caso di rilascio a uno dei titolari di diritti reali, ha valore anche di notifica.

5. Le proposte di aggiornamento, di cui al precedente comma 3, vengono trasmesse attraverso il sistema di interscambio, da AGEA all'Agenzia del territorio, che provvede all'aggiornamento della banca dati catastale. Contestualmente l'AGEA fornisce all'Agenzia del territorio, per ciascuna particella per la quale viene proposta la variazione in banca dati, l'informazione di avvenuta notifica di cui al comma 4.

Art. 2.

Informazioni relative ai fabbricati

1. A decorrere dall'anno 2007, le dichiarazioni di cui all'art. 1 relative all'uso del suolo, contengono anche una sezione dedicata ai fabbricati strumentali all'esercizio dell'attivita' agricola, riportanti le seguenti informazioni:

a) identificativi catastali dei fabbricati ricompresi nelle particelle oggetto di dichiarazione (provincia, comune amministrativo, comune catastale, sezione, foglio, particella e subalterno);

b) destinazione d'uso degli immobili di cui al punto a);

c) generalita' del soggetto dichiarante (cognome, nome, codice fiscale, luogo e data di nascita, indirizzo) con l'informazione se e' un titolare di diritto reale, ovvero conduttore del fondo e la sua qualifica, e se iscritto nel registro delle imprese agricole;

d) generalita' dei soggetti utilizzatori (codice fiscale);

e) dichiarazione di conformita' dell'intestazione catastale; qualora la ditta catastale non sia corrispondente, il dichiarante deve fornire le generalita' dei titolari (codice fiscale) di diritti reali sull'immobile.

2. Il dichiarante, nel caso sia anche uno dei titolari dei diritti reali sulle particelle oggetto di dichiarazione, e' tenuto a fornire le informazioni di cui al comma 1 per tutti i fabbricati ivi presenti. Il dichiarante, nel caso sia solo conduttore, rende le informazioni limitatamente ai fabbricati in proprio uso.

3. Le informazioni di cui al presente articolo sono messe a disposizione dell'Agenzia del territorio secondo le modalita' concordate tra l'AGEA e l'Agenzia stessa.

4. In caso di assenza di fabbricati sulle particelle oggetto di dichiarazione deve essere rilasciata a cura del dichiarante apposita attestazione.

5. Le informazioni di cui al comma 1, a partire dal 1° gennaio 2008, devono essere rese dai soggetti interessati, qualora intervengano variazioni sui fabbricati, aventi valenza catastale.

6. L'AGEA, nell'ambito delle verifiche amministrative da telerilevamento e da sopralluoghi sul terreno, supporta l'Agenzia del territorio nell'individuazione dei fabbricati iscritti al catasto terreni, per i quali siano venuti meno i requisiti oggettivi per il riconoscimento della ruralita', nonche' quelli che non risultano dichiarati al catasto, anche attraverso stipula di apposito rapporto convenzionale.

Capo II

Attivita' transitorie

Art. 3.

Modalita' di interscambio dei dati delle dichiarazioni relative all'anno 2006

1. L'AGEA fornisce all'Agenzia del territorio, per ogni particella secondo i tracciati record descritti nell'allegato tecnico, le seguenti informazioni contenute nelle dichiarazioni rese nell'anno 2006, da parte dei soggetti interessati ai contributi agricoli, nell'ambito degli adempimenti dichiarativi presentati agli organismi pagatori:

a) il codice fiscale del dichiarante, nel caso di unico dichiarante;

b) gli identificativi catastali della particella oggetto di dichiarazione (provincia, comune amministrativo, comune catastale, sezione, foglio e particella);

c) la coltura dichiarata dai soggetti interessati;

d) la superficie espressa in ettari ed are.

2. L'Agenzia del territorio provvede ad aggiornare la banca dati, sulla base delle informazioni di cui al precedente comma 1, secondo la normativa vigente.

Capo III

Flussi informativi e disposizioni finali

Art. 4.

Flussi informativi e conservazione della documentazione

1. Gli esiti degli aggiornamenti, eseguiti dall'Agenzia del territorio ai sensi degli articoli 1, comma 5, e 3, comma 2, attraverso il sistema di interscambio, vengono messi a disposizione dell'AGEA, compatibilmente con i tempi di adeguamento dei servizi da parte delle due Agenzie.

2. L'AGEA e il dichiarante sono tenuti a conservare la documentazione relativa alle proposte di aggiornamento, per un periodo non inferiore a 5 anni successivi a quello di presentazione.

Art. 5.

Impegni e livelli di servizio

1. Al fine di garantire l'aggiornamento delle banche dati catastali entro il 31 dicembre dell'anno nel quale le dichiarazioni di cui all'art. 1 vengono presentate, le due Agenzie stabiliscono un piano di attuazione indicativo dei reciproci impegni nell'ambito

dell'allegato capitolato tecnico.

2. L'Agenzia del territorio mantiene ogni competenza in tema di attribuzione dei redditi e in relazione alla gestione di eventuali istanze di autotutela o di contenzioso tributario.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 29 dicembre 2006

Il direttore dell'Agenzia: Picardi

Allegato tecnico

MODALITA' TECNICHE PER LA TRASMISSIONE DELLE DICHIARAZIONI DI VARIAZIONE COLTURALE E DELLE INFORMAZIONI RELATIVE AI FABBRICATI FORNITE DA AGEA ALL'AGENZIA DEL TERRITORIO

www.agenziaterritorio.gov.it

----> vedere allegato da pag. 35 a pag. 37 della G.U. <----

2. Dichiarazioni di variazione colturale presentate dal 1° gennaio 2007.

I dati relativi alle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 2, comma 33, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni con legge 24 novembre 2006, n. 286, dai soggetti interessati, vengono messi a disposizione, a partire dall'anno 2007, dall' AGEA all'Agenzia del territorio attraverso una fornitura di documenti informatici DOCTE.

2.1 Identificazione catastale.

L'identificazione delle particelle deve essere pienamente coerente con le informazioni riportate nella visura catastale. In ogni caso si riportano di seguito le regole di identificazione in catasto.

Le particelle di catasto terreni devono essere identificate con i seguenti elementi:

- tipo di catasto = T;
- comune amministrativo - dizione in chiaro;
- comune catastale - dizione in chiaro se diverso dal comune amministrativo;
- codice comune catastale - 5 caratteri alfanumerici (il quinto carattere identifica la sezione);
- foglio - 5 caratteri numerici;
- particella - 5 caratteri alfanumerici;
- subalterno, se presente - 4 caratteri numerici.

Nei comuni in cui vige il sistema tavolare, gli identificativi dei terreni agricoli sono cosi' rappresentati:

- tipo di catasto = T;
- comune amministrativo - dizione in chiaro;
- comune catastale - dizione in chiaro se diverso dal comune amministrativo;
- codice comune catastale - 5 caratteri alfanumerici (il quinto carattere identifica la sezione);
- foglio, se presente - 5 caratteri numerici;
- particella - 10 caratteri alfanumerici, compreso il carattere «.» (5 caratteri per il numeratore, carattere «/» separatore e 4 caratteri per il denominatore);
- tipo particella - 1 carattere numerico inizializzato a 0;
- subalterno, se presente - 4 caratteri numerici.

2.2 Proposte di aggiornamento.

L'AGEA predispone le proposte di variazione colturale della banca dati catastale sulla base dei dati contenuti nelle dichiarazioni rese dai soggetti interessati, utilizzando una procedura dalla stessa realizzata e certificata dalla Agenzia del territorio, sulla base delle specifiche tecniche e i tracciati record condivisi, forniti entro il 29 dicembre 2006.

L'Agenzia del territorio, entro la suddetta data, mette a disposizione la tabella di correlazione tra le specie vegetali che possono essere indicate nella dichiarazione con la relativa qualita' catastale ed i criteri per l'attribuzione del Reddito Dominicale ed Agrario.

L'AGEA riceve, dai soggetti interessati, le dichiarazioni ed effettua per ogni singola particella le necessarie attivita' di controllo e di congruenza ai fini dell'erogazione del contributo, nonche' di allineamento alla situazione catastale risultante in atti.

Ciascuna proposta di variazione colturale deve essere relativa ad una singola particella e ne contiene la completa rappresentazione di tutte le porzioni dichiarate come utilizzate, anche se appartenenti a dichiarazioni diverse.

La qualita' di coltura e' quella catastale indicata dall'interessato nella dichiarazione. Al riguardo l'Agenzia del territorio rende disponibile una tabella di corrispondenza tra gli utilizzi dichiarati e le qualita' catastali, integrata nelle procedure informatiche di AGEA, di ausilio al dichiarante nella indicazione della qualita' di coltura catastale.

L'AGEA predispone le proposte di variazione solo se le colture dichiarate comportino, per singola particella o porzione di essa, una variazione della qualita' colturale iscritta in catasto.

Inoltre, qualora il soggetto interessato dichiari una superficie inferiore o superiore a quella catastale, la procedura, in automatico, tiene conto delle seguenti regole:

- la superficie dichiarata viene considerata pari all'intero di quella catastale, se il rapporto tra la prima e la seconda supera il 95%;

- la superficie dichiarata viene considerata pari all'intero di quella catastale qualora questa ecceda al massimo di un'ara la superficie catastale;

- se su un'unica particella vengono dichiarate diverse qualita' colturali per una superficie totale il cui rapporto con l'intero della particella supera il 95%, le singole porzioni vengono incrementate percentualmente in modo da coprire tutta l'estensione della superficie catastale;

- se i rapporti riportati ai punti precedenti risultano inferiori al 95%, nella proposta di aggiornamento viene indicata la superficie dichiarata dal soggetto interessato per la qualita' colturale variata e quella esistente per la porzione residua.

Nel caso di piu' dichiarazioni sulla stessa particella, ove in fase di consolidamento sia riscontrato da parte dell'AGEA il fenomeno del «supero rispetto alla superficie catastale», la relativa proposta di variazione colturale deve essere comunque fornita all'Agenzia del territorio, qualora tutte le dichiarazioni facciano sempre riferimento alla stessa qualita' colturale catastale.

Pertanto i controlli effettuati dall'AGEA, in merito all'ammissibilita' delle superfici dichiarate, non impediscono la predisposizione della proposta di variazione colturale, salvo per la fattispecie sopra riportata.

Ciascuna proposta non dovra' contenere suddivisione in porzioni, qualora le stesse prevedano una qualita' catastale identica. A tale fine le porzioni a medesima destinazione colturale sono raggruppate in un'unica porzione.

E' fornita l'informazione sull'avvenuta notifica solo nel caso in cui uno dei dichiaranti sia titolare di diritti reali.

Nel caso di dichiarazioni riferite a piu' titolari di diritti reali della stessa particella, il documento informatico predisposto per ciascuna variazione culturale verra' predisposto, a completamento delle attivita' di verifica a cura dell'AGEA, a nome dell'ultimo dichiarante ed a quest'ultimo notificato.

2.3 Fornitura delle proposte di aggiornamento da parte dell'AGEA.

Entro il 31 ottobre di ogni anno l'AGEA fornisce all'Agenzia del territorio, in un'unica soluzione, le proposte di variazione culturale, intervenute nell'anno di riferimento, redatte con la procedura informatica e le modalita' tecniche, secondo quanto riportato al punto 2.2 e con l'indicazione dell'avvenuta notifica quando il dichiarante e' anche titolare dei diritti reali.

L'Agenzia del territorio, con cadenza annuale e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno, fornisce ad AGEA, al fine di consentire a quest'ultima di eseguire le attivita' di controllo, congruenza e allineamento delle dichiarazioni con la situazione catastale, i seguenti dati:

- archivi di servizio per la determinazione della qualificazione della particella;
- banca dati censuaria riferita al 31 dicembre dell'anno precedente;
- codici comunali e sezioni censuarie catastali (terreni e fabbricati) con il relativo collegamento al codice ISTAT.

Non fanno parte della fornitura le particelle ricadenti nella competenza territoriale delle province autonome di Trento e Bolzano.

Per l'anno 2007, la fornitura della banca dati censuaria del catasto terreni e' stata fornita al netto degli intestatari il 20 dicembre 2006.

2.4 Composizione del documento informatico predisposto per ciascuna variazione culturale.

Ogni proposta di variazione culturale e' costituita da un file di tipo ASCII identificato da:

- nome documento: quattro caratteri alfanumerici, di cui il primo alfabetico e i restanti tre numerici, indicante il codice comune nazionale; un carattere alfanumerico indicante la sezione catastale, se presente; il carattere underscore « _ » di separazione; un progressivo numerico di sei caratteri per ogni comune e sezione catastale oggetto di fornitura (in alternativa al progressivo numerico puo' essere utilizzato l'identificativo della particella);
- estensione: di valore fisso «DAT».

Il tracciato record del documento informatico predisposto per ciascuna variazione culturale e' fornito dall'Agenzia del territorio.

2.5 Composizione della fornitura annuale del documento informatico predisposto per ciascuna variazione culturale.

La fornitura e' suddivisa in archivi provinciali contenenti le variazioni culturali dichiarate nell'anno di riferimento.

Il nome di ogni archivio identifica la provincia di competenza e l'anno di riferimento a cui si riferiscono i dati in esso contenuti ed e' dato dalla stringa SiglaProvincia AAAA DOCTE Agea. Il file e' compresso ed ha estensione .ZIP.

In ogni archivio provinciale e' presente un file con denominazione SiglaProvincia AAAA DOCTE Agea.LIS che riporta le informazioni riepilogative della fornitura.

La modalita' di interscambio della fornitura sara' concordata tra AGEA e Agenzia del territorio.

2.6 Dichiarazioni ed impegni dei produttori connessi alla dichiarazione presentata ad AGEA.

L'AGEA protocolla, al momento della presentazione, la dichiarazione in cui risultano le seguenti informazioni:

- che tale adempimento esonera il soggetto obbligato alla presentazione in catasto della denuncia di cui all'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986;
- che l'AGEA, qualora ne ricorrano le condizioni, predisporra'

apposito atto di aggiornamento catastale sulla base dei dati contenuti nella dichiarazione, con specifico riferimento alla qualita' catastale dichiarata;

- che la conclusione del procedimento catastale, avviene al momento del ritiro della ricevuta che contiene i dati reddituali conseguenti alla variazione catastale; nel caso in cui il dichiarante sia anche titolare dei diritti reali sui terreni, tale ricevuta ha valore di notifica. Il dichiarante si impegna al ritiro della ricevuta dal 1° al 15 ottobre di ogni anno;

- eventuali variazioni a valenza catastale che intervengano a valle della dichiarazione e della ricevuta rilasciata al dichiarante devono essere rese direttamente all'Agenzia del territorio.

Dopo la predisposizione della proposta di variazione, anche se non contestuale con l'accettazione della dichiarazione, l'AGEA rilascia al dichiarante la ricevuta (con valenza di notifica qualora lo stesso sia anche titolare di diritti reali) per la quale l'Agenzia del territorio fornisce uno specifico schema.

In calce alla ricevuta sara' precisato che le superfici dichiarate per le singole porzioni (ai fini delle dichiarazioni, al netto delle tare per fossi, scarpate, strade poderali, ecc e arrotondate all'ara) sono ricalcolate secondo le specifiche catastali, con l'arrotondamento al metro quadrato e al lordo delle tare.

3. Dichiarazioni rese nell'anno 2006.

L'AGEA fornisce all'Agenzia del territorio le informazioni necessarie all'aggiornamento delle qualita' colturali catastali, previste all'art. 3, comma 1 del provvedimento direttoriale.

3.1 Identificazione delle particelle.

Le particelle sono identificate con i seguenti elementi:

- comune amministrativo - dizione in chiaro;
- comune catastale - dizione in chiaro se diverso dal comune amministrativo;
- codice comune catastale - 5 caratteri alfanumerici (il quinto carattere identifica la sezione);
- foglio - 5 caratteri numerici;
- particella - 5 caratteri alfanumerici.

Nel caso di catasto tavolare le particelle vengono cosi' identificate:

- comune amministrativo - dizione in chiaro;
- comune catastale - dizione in chiaro se diverso dal comune amministrativo;
- codice comune catastale - 5 caratteri alfanumerici (il quinto carattere identifica la sezione);
- foglio, se presente - 5 caratteri numerici ;
- particella - 10 caratteri alfanumerici, compreso il carattere «.» (5 caratteri per il numeratore, carattere / separatore e 4 caratteri per il denominatore; il punto e' il primo carattere del numeratore);
- tipo particella - 1 carattere numerico inizializzata a 0;

La correlazione tra il comune amministrativo e quello catastale viene stabilita sulla base di una tabella di corrispondenza, predisposta dall'AGEA e validata dall'Agenzia del territorio.

3.2 Regole di fornitura.

L'AGEA fornisce secondo i tracciati record di cui al punto successivo le proposte di aggiornamento relative agli immobili oggetto di variazione entro il 31 gennaio 2007, secondo le regole fissate nel paragrafo 2.2 del presente documento.

In particolare se il rapporto tra la superficie dichiarata e quella catastale risulta inferiore al 95%, nella proposta di aggiornamento viene indicata la sola porzione di superficie dichiarata.

Non fanno parte della fornitura le particelle ricadenti nei comuni non compresi nella tabella validata di cui al punto

precedente.

La fornitura riguarderà solo quelle posizioni per le quali l'AGEA ha già effettuato i controlli per il loro consolidamento.

3.3 Composizione della fornitura.

L'AGEA fornisce le variazioni colturali per singola particella catastale secondo l'attuale tracciato DOCTE, fornito dall'Agenzia del territorio, con le annesse specifiche tecniche condivise.

Di seguito si elencano le valorizzazioni di alcuni campi dell'attuale tracciato DOCTE che consentono l'elaborazione delle informazioni fornite dall'AGEA per l'anno 2006:

Tipo record 1 Testata:

- nei campi «denunciante» e «codice fiscale denunciante» vengono inseriti dei dati fittizi;

- per la fornitura delle variazioni di coltura del 2006, nel campo «codice fiscale tecnico compilatore» viene inserito il codice fiscale di dichiarante fittizio.

Gli ultimi due byte di ogni record assumono il valore «10».

4. Aggiornamento della banca dati catastale.

Per ogni documento della fornitura l'Agenzia del territorio ne verifica la correttezza formale e la registrabilità in atti, quindi provvede all'aggiornamento massivo delle proposte evadibili entro trenta giorni dalla avvenuta fornitura da parte di AGEA di cui ai precedenti punti 2 e 3.

Gli Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio, per le proposte di aggiornamento di cui al punto 2, la cui registrazione non risulta andata a buon fine, eseguono, ciascuno per il proprio ambito di competenza territoriale, verifiche puntuali sulle singole particelle per accertare le cause della mancata registrazione e, qualora possibile, eseguono l'aggiornamento della banca dati catastale, anche attraverso verifiche in sopralluogo.

L'Agenzia del territorio provvede ad eseguire le operazioni di notifica a tutti i titolari di diritti reali intestati in catasto per gli immobili oggetto di variazione per l'anno 2006 e, per gli anni successivi, ai soli titolari di diritti reali per quelle particelle per le quali l'AGEA non abbia potuto provvedere alla notifica.

E' prevista la notifica anche quando il dichiarante e' titolare di diritti reali, solo nel caso in cui l'Agenzia del territorio abbia registrato in banca dati redditi diversi da quelli riportati nelle proposte di aggiornamento predisposte e trasmesse dall'AGEA.

5. Fornitura degli esiti.

Al termine della fase di aggiornamento periodico derivante dalle proposte trasmesse dall'AGEA, l'Agenzia del territorio fornisce gli esiti delle elaborazioni automatiche all'AGEA, entro trenta giorni dalla avvenuta fornitura da parte di AGEA.

La fornitura degli esiti e' composta dall'elenco totale delle particelle interessate dalle proposte inviate, corredato dal relativo esito dell'elaborazione della proposta di variazione (Formalmente errato, Non registrabile, Registrato).

La fornitura e' suddivisa in archivi provinciali contenenti gli esiti delle elaborazioni eseguite.

Il nome di ogni archivio identifica la provincia di competenza e l'anno di riferimento a cui si riferiscono i dati in esso contenuti ed e' dato dalla stringa SiglaProvincia AAAA DOCTE Agea RIT. Il file e' compresso ed ha estensione .ZIP.

La modalita' di interscambio di tale fornitura viene concordata tra l'AGEA e l'Agenzia del territorio.

6. Informazioni sui fabbricati compresi nelle dichiarazioni presentate dall'anno 2007.

L'Agenzia del territorio, entro il 15 gennaio 2007, fornisce lo schema di modulistica per la dichiarazione dei fabbricati, le note tecniche di compilazione ed i relativi tracciati record, da utilizzare ai fini dell'acquisizione delle relative informazioni nell'ambito delle dichiarazioni ricevute da AGEA.

L'AGEA fornisce le informazioni relative ai fabbricati, contenute nelle dichiarazioni relative all'uso del suolo o comunque desunte dal fascicolo aziendale, previste all'art. 2, comma 1 del provvedimento direttoriale.

La fornitura della banca dati censuaria del catasto fabbricati, aggiornata alla data del 31 dicembre 2006, verrà fornita entro il 31 maggio 2007.

6.1. Identificazione catastale.

L'identificazione dei fabbricati dichiarati deve essere pienamente coerente con le informazioni riportate nella visura catastale. Qualora i fabbricati non siano rappresentati in catasto va riportato l'identificativo della particella su cui insistono. In ogni caso si riportano di seguito le regole di identificazione in catasto.

I fabbricati censiti al catasto dei terreni (ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettere a) e comma 2) del Provvedimento direttoriale in questione) devono essere identificate con i seguenti elementi:

- Tipo di catasto = T (se fabbricato censito al catasto dei terreni) o P (nel caso si riporta l'identificativo della particella terreni su cui insiste il fabbricato) ;
- comune amministrativo - dizione in chiaro;
- comune catastale - dizione in chiaro se diverso dal comune amministrativo;
- codice comune catastale - 5 caratteri alfanumerici (il quinto carattere identifica la sezione);
- foglio - 5 caratteri numerici;
- particella - 5 caratteri alfanumerici;
- subalterno, se presente - 4 caratteri numerici.

Nei comuni in cui vige il sistema tavolare, gli identificativi dei terreni agricoli e dei fabbricati rurali, sono così rappresentati:

- comune amministrativo - dizione in chiaro;
- comune catastale - dizione in chiaro se diverso dal comune amministrativo;
- codice comune catastale - 5 caratteri alfanumerici (il quinto carattere identifica la sezione);
- foglio, se presente - 5 caratteri numerici;
- particella - 10 caratteri alfanumerici, compreso il carattere «.» (5 caratteri per il numeratore, carattere «/» separatore e 4 caratteri per il denominatore);
- tipo particella (le particelle edificiali vengono riconosciute dal «.»; il «.» è il primo carattere del numeratore);
- subalterno, se presente - 4 caratteri numerici.

Le eventuali unità immobiliari urbane dichiarate censite al catasto edilizio urbano (ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) e comma 2 del provvedimento direttoriale in questione) devono essere identificate con i seguenti elementi:

- Tipo di catasto = F;
- comune amministrativo - dizione in chiaro;
- comune catastale - dizione in chiaro - se diverso dal comune amministrativo;
- codice comune catastale - 5 caratteri alfanumerici (il quinto carattere identifica la sezione);
- sezione urbana, se presente - 3 caratteri alfanumerici;
- foglio - 4 caratteri alfanumerici;
- particella - 5 caratteri alfanumerici;
- subalterno, se presente - 4 caratteri alfanumerici.

Nei comuni in cui vige il sistema tavolare, gli identificativi delle eventuali unità immobiliari urbane dichiarate, sono così rappresentati:

- comune amministrativo - dizione in chiaro;
- comune catastale - dizione in chiaro - se diverso dal comune amministrativo;
- codice comune catastale - 5 caratteri alfanumerici (il quinto

carattere identifica la sezione);

- sezione urbana, se presente - 3 caratteri alfanumerici;
- foglio, se presente - 4 caratteri alfanumerici;
- particella - 10 caratteri alfanumerici, compreso il carattere «.» (5 caratteri per il numeratore, carattere / separatore e 4 caratteri per il denominatore; il punto e' il primo carattere del numeratore);
- subalterno, se presente - 4 caratteri alfanumerici .

6.2 Regole di fornitura.

Entro il 31 ottobre di ogni anno l'AGEA fornisce all'Agenzia del territorio, in piu' soluzioni incrementali le informazioni relative ai fabbricati, intervenute nell'anno di riferimento, secondo i tracciati record condivisi, di cui al punto 6.4.

Non fanno parte della fornitura i fabbricati ricadenti nella competenza territoriale delle province autonome di Trento e Bolzano.

6.3 Dichiarazioni ed impegni dei produttori connessi alla dichiarazione presentata ad AGEA sui fabbricati

Le informazioni rilasciate relativamente ai fabbricati sono rese mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', di cui agli articoli 38 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni.

6.4 Composizione della fornitura.

L'AGEA predispone la fornitura delle informazioni relative ai fabbricati sulla base di specifiche tecniche e tracciati record condivisi.

La fornitura e' suddivisa in archivi provinciali contenenti le informazioni relative ai fabbricati contenuti nelle dichiarazioni relative all'anno di riferimento.

Il nome di ogni archivio identifica la provincia di competenza e l'anno di riferimento a cui si riferiscono i dati in esso contenuti, ed e' dato dalla stringa SiglaProvincia AAAA FABBR Agea. Il file e' compresso ed ha estensione .ZIP.

In ogni archivio provinciale e' presente un file con denominazione SiglaProvincia AAAA FABBR Agea.LIS che riporta le informazioni riepilogative della fornitura.

La modalita' di interscambio della fornitura sara' concordata tra l'AGEA e l'Agenzia del territorio.